Allegato 1) al Decreto del Commissario della Comunità
n. 18 dd. 25.11.2020
IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Paolo Tabarelli de Fatis

REGOLAMENTO RELATIVO ALLA PROMOZIONE E SOSTEGNO DEL SERVIZIO NIDO FAMILIARE – SERVIZIO TAGESMUTTER

ART. 1 - PRINCIPI GENERALI

1. La Comunità della Valle di Cembra riconosce e sostiene il nido familiare - servizio Tagesmutter rivolto ai bambini e alle bambine con età compresa da tre mesi a tre anni e residenti nel Comunità, quale servizio complementare al nido d'infanzia.

Art. 2 - PROMOZIONE E SOSTEGNO DEL SERVIZIO

1. La Comunità della Valle di Cembra favorisce e promuove la realizzazione di un servizio nido familiare - Tagesmutter quale servizio complementare al nido di infanzia, gestito da organismi della cooperazione sociale o di utilità sociale non lucrativi operanti sul territorio provinciale ed in possesso dei requisiti previsti dall' art. 8 della Legge provinciale 12 marzo 2002, n. 4 e ss.mm.ii.

Art. 3 - DESTINATARI DEL SOSTEGNO ECONOMICO

1. Il sostegno alla famiglia che usufruisce del servizio di nido familiare – Tagesmutter, avviene indirettamente, ossia erogando un contributo agli organismi della cooperazione sociale titolari del servizio medesimo, che vada ad abbattere i costi sostenuti dalla famiglia stessa.
2. Sono ammesse a contributo le famiglie che utilizzino il servizio di nido familiare – Tagesmutter, anche al di fuori del territorio della Comunità, per i bambini residenti in Valle di Cembra di età compresa tra i 3 mesi e i 3 anni o che, al compimento del terzo anno d'età, non possano accedere alla frequenza della scuola per l'infanzia, Non sarà riconosciuto alcun contributo per i bambini contemporaneamente frequentanti il Servizio Nido della Comunità della Valle di Cembra nel corso dell'anno educativo, mentre potrà essere erogato in periodi extrascolastici alle famiglie, che per la chiusura del servizio di asilo nido, abbiano necessità di accedere alla Tagesmutter come servizio integrativo.
3. E fatto obbligo alle famiglie che richiedano il sostegno economico per usufruire del servizio di nido familiare – Tagesmutter, di aver presentato domanda di ammissione al nido di infanzia intercomunale della Valle di Cembra per lo stesso anno educativo. Il sostegno economico per usufruire del servizio di nido familiare – Tagesmutter, sarà riconosciuto per il periodo intercorrente dalla data di ammissione al sostegno fissata dalla Comunità e l'effettivo inserimento del bambino al nido di infanzia intercomunale. Inoltre il sostegno economico verrà riconosciuto qualora la domanda di ammissione al nido di infanzia non sia soddisfatta per mancanza di posti disponibili.
4. Vista la breve distanza chilometrica tra le sedi di asilo nido di Cembra Lisignago e di Giovo, la domanda di ammissione al nido intercomunale deve essere presentata con riferimento ad entrambe le sedi di nido indicate come 1° e 2° scelta. Il sostegno economico previsto al precedente capoverso verrà riconosciuto qualora in nessuna delle due sedi vi sia disponibilità di posti.
5. In casi di conclamate difficoltà della famiglia ad usufruire del servizio di nido d'infanzia intercomunale (eccessiva distanza delle sedi di nido dalla residenza famigliare e/o non presenza delle stesse nel percorso residenza - luogo di lavoro dei genitori, tempi di lavoro inconciliabili con il servizio nido, ecc), **valutate dall'Organo esecutivo della Comunità**, si deroga dall'obbligo di presentazione della domanda di ammissione al nido di infanzia intercomunale della Valle di Cembra.

Art. 4 - MODALITA' DI DOMANDA DEL SOSTEGNO ECONOMICO

1. Le domande di ammissione al contributo devono essere presentate per iscritto alla Comunità della Valle di Cembra direttamente da parte delle famiglie utenti del servizio di nido familiare - Tagesmutter, specificando indicativamente il periodo in cui si necessita del servizio, il presumibile monte ore mensile e l'organismo della cooperazione sociale o di utilità sociale non lucrativo iscritto all'albo di cui all'art. 8 della L.P. n. 4 / 2002 e ss.mm. e i. presso il quale intende utilizzare il servizio.
2. L'ammissione al sostegno viene definita con Determina del Responsabile del Servizio, che deve espressamente indicare l'entità del sostegno effettivamente riconosciuto alla singola famiglia, e

viene inviata per conoscenza all'ente gestore del servizio di nido familiare - Tagesmutter, prescelto dalla famiglia.
3. Le domande saranno soddisfatte fino alla concorrenza massima della disponibilità stanziata in bilancio seguendo l'ordine di presentazione.

Art. 5 - MODALITA' DI CALCOLO DEL SOSTEGNO ECONOMICO

1. A fronte dell'utilizzo del servizio, la Comunità contribuisce all'abbattimento del costo orario applicato dall'ente gestore, da un minimo di Euro **4,40/**ora ad un massimo di Euro **7,00**/ora, per ogni ora di servizio usufruita dalla famiglia, applicando il sistema ICEF già adottato per il servizio nido, per la valutazione della condizione economica dei richiedenti interventi agevolativi.
2. Il sussidio è erogato, per le famiglie aventi diritto, nel limite **massimo di 100** ore mensili, in base al contratto stipulato tra la famiglia e l'organismo della cooperazione sociale titolare del servizio di nido familiare - tagesmutter.
3. I limiti di cui sopra potranno essere modificati con delibera dell'organo esecutivo della Comunità, sia per effetto di diversa decisione della Giunta Provinciale, sia in rapporto alle disponibilità finanziarie stanziate in ciascun anno ed al numero dei soggetti che utilizzano il servizio.
4. L'organismo della cooperazione sociale o di utilità sociale non lucrativo potrà emettere una fattura complessiva inerente a tutte le famiglie residenti sul territorio della Comunità utilizzatrici del servizio di nido familiare - tagesmutter, purché corredata di idoneo riepilogo (elenco bambini/ore di servizio usufruite/importo sussidio orario individuale). La Comunità provvederà alla liquidazione, a favore dell'ente gestore, una volta accertata la regolarità della fattura.
5. L'organismo della cooperazione sociale o di utilità sociale non lucrativo addebiterà alla famiglia utente il resto del costo del servizio.
6. Al fine di garantire la trasparenza delle tariffe praticate, gli organismi della cooperazione sociale o di utilità sociale non lucrativi, presso i quali le famiglie residenti sul territorio della Comunità usufruiscano del servizio di nido familiare - tagesmutter, sono tenuti a fornire annualmente alla Comunità, copia del tariffario in vigore cui, nei limiti della massima tariffa, salvo motivati casi specifici, sono tenuti ad attenersi.

Art. 6 – ULTERIORI FORME DI SOSTEGNO

1. Nel caso di bambini portatori di handicap fisico, psichico, sensoriale, valutato e certificato dalla competente commissione provinciale di cui alla vigente normativa provinciale, sono previste le seguenti agevolazioni:
   - Abbattimento del costo orario nella misura massima stabilita;
   - Permanenza del bambino per un periodo massimo di un anno dall'acquisizione del diritto alla frequenza alla scuola dell'infanzia.
2. L'abbattimento del costo orario nella misura massima stabilita trova applicazione anche nel caso di bambini affidati.

Art. 7 - IMPEGNI DEL SOGGETTO EROGATORE DEL SERVIZIO

1. Le attività che gli organismi di cui all'art. 8 L.P. n. 4 2002 si impegnano a realizzare nell'ambito del servizio nido familiare - Tagesmutter sono:

   a) erogare il servizio secondo l'esperienza della Tagesmutter e nel rispetto delle norme, requisiti soggettivi ed oggettivi e relativi limiti previsti dalla L.P. 4/2002 e s.m. nonché dalle relative deliberazioni attuative.;

   b) garantire supporto tecnico-pedagogico alla singola Tagesmutter per l'elaborazione del progetto educativo del servizio;

   c) effettuare periodiche verifiche delle modalità gestionali utilizzate nello svolgimento del servizio e delle condizioni di igiene e sicurezza delle abitazioni delle Tagesmutter;

   d) svolgere colloqui con i genitori utenti sia per riferire l'andamento del servizio che per monitorare il grado di soddisfazione degli utenti, anche mediante somministrazione periodica di questionari di customer satisfaction;

e) promuovere e realizzare attività volte a favorire la partecipazione delle famiglie dei bambini utenti alle scelte educative del servizio quali, ad esempio:
- colloqui individuali da realizzare prima dell'attivazione del servizio e successivamente ogni qualvolta se ne ravvisi l'opportunità;
- iniziative che favoriscano la socializzazione ed il confronto fra i diversi soggetti ed utenti del servizio creando una rete a sostegno delle famiglie;
- incontri su specifiche tematiche educative a supporto della genitorialità;

f) presentare relazioni annuali sull'andamento del servizio da consegnare alla Comunità, contenenti sia dati relativi all'utenza che modalità con cui l'ente gestore ha realizzato i controlli e programmato le attività;

g) depositare, annualmente, il piano tariffario in vigore oltre ad una relazione relativa ai costi di gestione del servizio realizzato;

h) comunicare tempestivamente all'ufficio della Comunità competente, eventuali variazioni rispetto alle condizioni riportate nel provvedimento di ammissione al sostegno economico.

Art. 8 - IMPEGNI DELLA COMUNITA'

1. La Comunità verifica periodicamente il possesso da parte dei soggetti gestori dei requisiti strutturali e organizzativi ed il rispetto delle modalità per lo svolgimento dei servizi di cui all'art. 10 lettera d) della L.P. n. 4/2002 e ss.mm. e i., che costituiscono condizione indispensabile per il mantenimento dell'iscrizione all'albo provinciale.
2. La Comunità promuove momenti di ascolto e confronto con le famiglie utenti del servizio e con gli enti gestori, finalizzati alla valutazione e al miglioramento della qualità del servizio offerto.

Art. 9 - RESPONSABILITA'

1. Gli organismi si assumono ogni responsabilità in relazione all'erogazione del servizio e pertanto nessuna responsabilità rimarrà in capo alla Comunità per qualsiasi danno o indennizzo.

Art. 10 – NORMA TRANSITORIA

1. Con riguardo al comma 4 dell'art. 3, la sua applicazione decorre dalla raccolta delle domande dal 1 gennaio 2021.